



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"RUGGERO DI LAURIA"

☎ **Centralino 0973/823764 - Fax 0973/628247- Cod. Fisc.91002140761**

Istituti associati:

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria

Istituto Professionale per i Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro

www.isisruggerolauria.it

Circ. n. 89

Lauria, 28 Aprile 2018

**A tutti gli Alunni frequentanti le classi 3[^]-4[^] e 5[^]
dell'IPSSCT, IPSIA di Lauria
e IPSASR di Lagonegro
LORO SEDI**

OGGETTO: Esami di Stato: a.s. 2017/2018– Credito scolastico e Credito formativo.

Il concetto di credito scolastico è stato introdotto per rendere gli Esami di Stato più obiettivi e più efficaci nel valutare l'andamento complessivo della carriera scolastica di ogni alunno.

Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni del corso di studi intrapreso e che contribuisce, per un quarto (max 25 punti), a determinare il punteggio finale dell'Esame di Stato.

Per gli alunni che sosterranno gli esami nel corrente anno il credito scolastico complessivo sarà dato dalla somma di quelli attribuiti negli ultimi due anni scolastici con quello da attribuire in sede dei prossimi scrutini finali, fermo restando che il credito verrà attribuito, in sede di scrutinio finale a tutti gli alunni che frequentano le classi in indirizzo e con le modalità previste dalla Tabella A (art. 11, comma 2 DPR 323/98).

Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione: non solo quelli derivanti dalle esperienze scolastiche dello studente ma anche quelli legati ad eventuali esperienze formative (**crediti formativi**) che l'alunno può avere maturato anche al di fuori della normale attività scolastica, coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame e debitamente documentati.

A tal proposito si invitano tutti gli alunni menzionati in indirizzo a presentare entro il **15 maggio 2018**, ai sensi della O.M. n. 21 del 21.02.2004 – art. 9 – ogni utile documentazione che attesti le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi di cui al D.M. 49 del 24 febbraio 2000 e del D.P.R. n. 323 del 23.07.98 art. 12.

Al fine di facilitare il compito ad ogni studente e alle rispettive famiglie il testo del D.M. 49 già menzionato è fotocopiato a tergo della presente nota.

Nel raccomandare il rispetto della data del **15 maggio 2018** si chiede anche una lettura attenta del D.M. allegato per consentire agli organi collegiali competenti una serena e oggettiva valutazione delle certificazioni prodotte.

P.P.V.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola PONGITORE

Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49

Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi

Art. 1 (Oggetto)

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Art. 2 (Valutazione)

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.
2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.
3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.

Art. 3 (Aspetti procedurali)

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.
2. A norma dell'art.12 comma 3 del Regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.
3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.
4. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.
5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2000 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

Art. 4 (Attività di supporto)

1. I Consigli di classe e le Commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art.14 del Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.